



FESR "Fondo europeo di sviluppo regionale"
Investiamo nel vostro futuro



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA
DIPARTIMENTO REGIONALE INDUSTRIA E MINIERE

Direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle imprese ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 ed in attuazione del P.O. FESR 2007/2013, Obiettivo Operativo 5.1.3, linee di intervento 1, 2 e 5

PREMESSA

L'obiettivo che si prefigge il presente sistema agevolativo è quello di consolidare e potenziare l'apparato produttivo siciliano maggiormente competitivo e di qualità. L'intervento si rivolge, pertanto, solamente ai soggetti che dimostrino di possedere buone capacità imprenditoriali e che potenzialmente siano in grado di assicurare un effetto moltiplicatore, in termini di ricadute socio-economiche sul territorio, delle risorse pubbliche messe a disposizione per gli interventi oggetto di agevolazione.

Al fine di perseguire con la massima speditezza, efficienza ed imparzialità tale obiettivo, appare di primaria importanza stabilire, anche alla luce delle precedenti esperienze applicative in materia, regole chiare e automatismi trasparenti che, pur a costo di talune rigidità applicative (inclusa la previsione di rigorosi termini e modalità da osservare per gli adempimenti delle imprese a pena del rigetto della domanda), consentano di assicurare tempi certi e brevi alle procedure di individuazione dei beneficiari e di assegnazione – ed eventuale riassegnazione - dei fondi stanziati, nell'interesse delle imprese concorrenti e in vista della migliore allocazione delle risorse. Nel disciplinare taluni snodi critici della procedura sono state, pertanto, prescelte soluzioni volte a privilegiare - ove eventualmente in contrasto con quello di singole imprese versanti in particolari situazioni - l'interesse della generalità dei soggetti aspiranti ai benefici ad uno svolgimento rapido e imparziale della procedura e quello dell'Amministrazione a conseguire nei tempi più brevi le massime ricadute sul territorio, in termini di sviluppo locale e produttivo.

Questa impostazione rappresenta la motivazione alla base di alcune scelte operative che caratterizzano le presenti *Direttive*.

1 - CARATTERISTICHE GENERALI

1.1 Il sistema agevolativo è applicato alle condizioni previste dal Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 (c.d. regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella GUUE L214/3 del 9 agosto 2008 ed attraverso una procedura valutativa a graduatoria, così come prevista dall'articolo 187 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32. Il suddetto sistema prevede, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, la concessione e l'erogazione di agevolazioni alle imprese che ne abbiano fatto domanda, nei termini di volta in volta fissati per il relativo bando da approvare con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Industria e miniere.

1.2 Per la gestione degli interventi di cui alle presenti *Direttive*, il Dipartimento Industria e miniere si avvale di un soggetto selezionato ai sensi dell'articolo 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e s.m.i. ovvero di un soggetto a totale partecipazione regionale, nel seguito *Gestore Concessionario*, sulla base di un'apposita convenzione predisposta dallo stesso Dipartimento Industria e miniere, tesa ad evitare duplicazioni dell'attività istruttoria e ad assicurare snellezza e rapidità procedurali.

La suddetta convenzione stabilisce, tra l'altro:

- a) i criteri e le modalità di svolgimento dei compiti delegati al *Gestore Concessionario* in qualità di incaricato di pubblico servizio, con particolare riferimento al ricevimento delle domande, all'invio alle imprese della comunicazione di conformità di cui al successivo punto 4.1 e all'attività istruttoria - da svolgere secondo le tipiche procedure di deliberazione ed erogazione dei prestiti degli enti creditizi per progetti di investimento - la struttura tecnico-organizzativa che lo stesso deve assicurare in ogni fase del procedimento e la relativa informativa al Dipartimento regionale Industria e miniere, gli obblighi, le prescrizioni e le condizioni da osservare scrupolosamente e puntualmente per lo svolgimento del servizio, nonché le sanzioni, anche in forma progressiva, da comminare in caso di infrazione agli obblighi, alle prescrizioni ed alle condizioni contrattuali – ferma restando l'esclusiva responsabilità civile per danni in relazione agli adempimenti addebitabili ai soggetti di cui alla successiva lettera e) - il tutto ai fini di assicurare uno standard qualitativo elevato nella fornitura del servizio;
- b) le modalità per lo svolgimento, da parte del *Gestore Concessionario*, delle attività gestionali relative al finanziamento agevolato;
- c) le modalità per lo svolgimento, da parte del *Gestore Concessionario*, delle attività di controllo e verifica, anche in corso d'opera, presso l'unità locale interessata, dei programmi di investimento agevolati;
- d) le modalità ed i criteri per la costituzione ed il funzionamento di un Comitato amministrativo presso il *Gestore Concessionario*, nel seguito *Comitato*, al quale è delegata, tra l'altro, l'approvazione delle singole operazioni da ammettere alle agevolazioni o da revocare a seguito dell'attività istruttoria del *Gestore Concessionario*, nominato con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Industria

e miniere, composto da due dirigenti o funzionari del medesimo Dipartimento, di cui uno con funzioni di Presidente, un rappresentante dello stesso *Gestore Concessionario*, nonché da un esperto in materia creditizia e di agevolazioni alle imprese e da un dirigente/funzionario dell'Assessorato dell'industria designati dall'Assessore per l'industria;

e) il divieto per il *Gestore Concessionario*, al fine di evitare duplicazioni dell'attività istruttoria e di garantire la necessaria riservatezza dei dati e delle informazioni inerenti le imprese e i programmi da esaminare, nonché uniformità di valutazione, di affidare ad altri soggetti l'attività meramente istruttoria, fatti salvi i casi per i quali siano necessarie specifiche competenze o siano previsti particolari vincoli di legge e che dovranno essere previamente autorizzati dal Dipartimento regionale Industria e miniere;

f) la stipula, da parte del *Gestore Concessionario*, di convenzioni con società di locazione finanziaria o con banche abilitate alla locazione stessa ai fini di quanto previsto al successivo punto 3.5, a condizione che tali soggetti dispongano di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio e ferma restando la piena responsabilità dello stesso *Gestore Concessionario* nei confronti del Dipartimento regionale Industria e miniere;

g) le modalità per l'esercizio, da parte del Dipartimento regionale Industria e miniere o di altri soggetti a ciò deputati e/o abilitati, delle funzioni di vigilanza e controllo sull'attività del *Gestore Concessionario*.

Il *Gestore Concessionario*, in riferimento agli adempimenti previsti, assume il ruolo di concessionario del Dipartimento regionale Industria e miniere per le funzioni pubbliche allo stesso affidate.

1.3 Attraverso le presenti *Direttive* ed i relativi bandi si intende dare attuazione alle seguenti tre linee di intervento dell'obiettivo operativo 5.1.3 del P.O. FESR Sicilia 2007/2013:

- linea di intervento 5.1.3.1: Azioni volte alla definizione di un regime di aiuti che consenta alle imprese, attraverso un unico strumento, la possibilità di operare tra più strumenti agevolativi per investimenti esclusivamente finalizzati a perseguire obiettivi di sviluppo di tipo non generalista entro i limiti di intensità di aiuto consentiti.

- linea di intervento 5.1.3.2: Azioni selettive a sostegno delle imprese esistenti che abbiano dimostrato di essere in grado di operare sul mercato, per solidità patrimoniale e finanziaria, per capacità imprenditoriale, per adeguatezza del livello tecnologico delle produzioni, mediante strumenti di aiuto finanziario ai programmi di investimenti di qualità, ivi compresi quelli per l'innovazione tecnologica, di processo, di prodotto ed organizzativa.

- linea di intervento 5.1.3.5: Azioni finalizzate alla concentrazione di nuovi investimenti produttivi per l'insediamento di imprese di nuova costituzione o di quelle esistenti che intendano rilocalizzarsi all'interno delle aree attrezzate ed infrastrutturate.

1.4 Tutti i termini indicati nelle presenti direttive restano sospesi dall'1 al 31 agosto e dal 24 dicembre all'1 gennaio.

2 - BENEFICIARI, AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI, RISORSE DISPONIBILI

2.1 Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese - con esclusione di quelle artigiane, in quanto destinatarie di specifici interventi di competenza di altri rami dell'Amministrazione - che, alla data di presentazione della domanda di cui al successivo punto 4.1, presentino tutti i seguenti requisiti:

- a) siano micro, piccole o medie imprese in conformità alla vigente disciplina comunitaria (si vedano la raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e il Decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005);
- b) siano state operanti negli ultimi tre anni (sono considerate tali le imprese che, per ciascuno degli ultimi tre bilanci approvati o delle ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate alla predetta data, evidenzino un valore dei ricavi da vendite e/o prestazioni di servizi maggiore di zero);
- c) presentino, con riferimento ai predetti tre bilanci/dichiarazioni, una somma algebrica dei relativi risultati d'esercizio maggiore di zero, ovvero una media positiva delle variazioni del valore dei ricavi da vendite e/o prestazioni di servizi registrato in ciascuno negli ultimi due esercizi rispetto al precedente;
- d) siano già iscritte nel Registro delle imprese e, quelle di servizi, costituite sotto forma di società regolari;
- e) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti - non essendo sottoposte a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata - e non si trovino nelle condizioni di cui alla Legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i;
- f) abbiano restituito integralmente le eventuali somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni di qualsiasi natura precedentemente concesse dalla Regione Siciliana per i quali, alla medesima data, siano inutilmente decorsi i termini per le opposizioni ovvero sia stata già pronunciata sentenza definitiva;
- g) non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea ai sensi del DPCM del 23 maggio 2007
- h) non rientrino tra le imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 1, paragrafo 7 del Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 e dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

2.2 Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle intensità massime di aiuto - e, ove compatibili, alle condizioni previste dal Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 (c.d. regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella GUUE L214/3 del 9 agosto 2008, in relazione agli aiuti a finalità regionale - sulla base della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per la regione Sicilia

vigente alla data del relativo atto giuridicamente vincolante. Le suddette agevolazioni possono essere richieste, anche in combinazione fra loro, nelle seguenti tipologie, fatte salve differenti indicazioni o restrizioni di volta in volta formulate con il bando di cui al precedente punto 1.1:

- a) contributo in conto impianti,
- b) contributo in conto interessi,
- c) finanziamento agevolato.

Le intensità massime delle predette tipologie sono indicate nell'allegato n. 1 ed in base alle stesse sono conseguentemente determinate le agevolazioni nei predetti limiti.

In caso di combinazione di contributo in conto impianti, finanziamento con il contributo in conto interessi e di finanziamento agevolato, ciascuno di essi non potrà essere richiesto in misura inferiore ad 1/5 della corrispondente misura massima prevista per dimensione di impresa (come risultante dal citato allegato n. 1).

L'impresa indica nella *Scheda Tecnica* di cui al successivo punto 4.2 la misura di ciascuna tipologia di aiuto richiesta espressa in punti percentuali del contributo in conto impianti - ovvero, per le tipologie di cui alle lettere b) e c), del finanziamento da agevolare - rispetto all'investimento proposto.

Con riferimento alle predette tipologie di aiuto si specifica quanto segue.

- i) in caso di richiesta del solo contributo in conto impianti, deve sussistere un finanziamento bancario ordinario, a tasso di mercato, concesso da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività creditizia ai sensi del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (nel seguito *soggetti finanziatori*), ivi compreso il *Gestore Concessionario*, destinato alla copertura del programma di investimenti, di durata almeno pari a cinque anni e importo non inferiore al 15% degli investimenti ammissibili.
- ii) il contributo in conto impianti è determinato in misura percentuale nominale degli investimenti ammissibili;
- iii) il contributo in conto interessi è concesso in relazione ad un finanziamento bancario ordinario, a tasso di mercato, fisso o variabile, destinato alla copertura finanziaria del programma di investimenti oggetto della domanda di agevolazioni. Detto finanziamento può essere deliberato dallo stesso *Gestore Concessionario*, ovvero dai medesimi *soggetti finanziatori* di cui al precedente punto i) che abbiano sottoscritto, con il Dipartimento Industria e miniere, una specifica convenzione contenente, tra l'altro, l'obbligo, da osservare a pena di risoluzione della stessa, della comunicazione relativa alla lettera h) del successivo punto 7.1. Le modalità di calcolo, in via provvisoria e definitiva, del contributo in conto interessi sono indicate nell'allegato n. 2;
- iv) il finanziamento agevolato è concesso a valere sulle disponibilità del fondo rotativo per il sostegno alle imprese istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei limiti della quota e secondo i criteri e le

modalità stabiliti ai sensi dell'articolo 1, comma 855 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero a valere sulle disponibilità del Fondo a gestione separata di cui all'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Il finanziamento agevolato è determinato con le modalità che saranno individuate con apposito provvedimento del Dipartimento Industria e miniere. Ai fini della concessione del finanziamento agevolato, devono sussistere uno o più finanziamenti bancari ordinari, a tasso di mercato, di importo complessivo e durata pari a quelli dello stesso finanziamento agevolato, destinati alla copertura finanziaria degli investimenti ammissibili. Tali finanziamenti ordinari sono concessi dal *Gestore Concessionario* ovvero da uno solo dei medesimi *soggetti finanziatori* di cui al precedente punto i) che abbiano sottoscritto una specifica convenzione, oltre che con il Dipartimento Industria e miniere, anche con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A – in caso di ricorso al suddetto Fondo rotativo ex legge n° 311/2004 – ovvero con il Gestore del suddetto Fondo a gestione separata, ex legge regionale n° 17/2004, in caso di ricorso a quest'ultimo. Fermo restando quanto previsto al successivo punto vi), ad integrazione del finanziamento agevolato, in relazione al predetto finanziamento bancario ordinario è riconosciuto un contributo in conto interessi con le modalità di cui al precedente punto iii);

- v) il valore complessivo del contributo in conto impianti e dei finanziamenti di cui ai precedenti punti iii) e iv) non può essere superiore al 75% dell'importo complessivo delle spese ammissibili; in ogni caso, ai fini dell'ammissibilità, la copertura finanziaria dei programmi di investimento deve prevedere un apporto di mezzi finanziari esenti da qualsiasi elemento di aiuto pubblico in misura non inferiore al 25% degli investimenti ammissibili (in tale apporto è compreso anche l'eventuale finanziamento bancario ordinario di cui ai precedenti punti i) e iv), quest'ultimo ove non assistito dal contributo in conto interessi di cui al punto iii)); qualora per tale ultimo apporto si ricorra ad un finanziamento bancario, quest'ultimo deve essere oggetto di separato contratto rispetto a quello di un eventuale finanziamento da agevolare;
- vi) il valore massimo dell'agevolazione concedibile è pari ad euro 2.000.000,00.

L'impresa richiedente indica, quindi, nella *Scheda Tecnica* di cui al successivo punto 4.2, le spese relative agli investimenti da realizzare, la suddivisione delle stesse per anno solare, nonché la combinazione di forme di aiuto richieste tra quelle di cui al presente punto. La combinazione prescelta nella *Scheda Tecnica* non può più essere modificata da parte dell'impresa successivamente alla presentazione della *Scheda Tecnica* stessa.

2.3 Le risorse finanziarie disponibili per ciascun bando per la concessione delle agevolazioni, sia con riferimento a quelle comunitarie che a quelle eventuali regionali, sono di volta in volta individuate con il bando di cui al precedente punto 1.1 e potranno essere incrementate con decreto dell'Assessore per l'industria.

3 - PROGRAMMI E SPESE AMMISSIBILI

3.1 Ciascuna domanda di agevolazioni deve essere correlata ad un programma di investimenti per lo svolgimento, nell'ambito di una unità locale dell'impresa richiedente ubicata nel territorio della regione Sicilia, di una delle attività ammissibili indicate nel seguito. Tale programma non può riguardare più di una unità locale e deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dall'impresa. Per unità locale si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale. Le suddette attività, anche in relazione ai contenuti ed alle limitazioni introdotte dal P.O. FESR Sicilia 2007/2013, possono essere soggette, con riferimento a ciascun bando, a specifiche limitazioni, di volta in volta definite con il relativo bando di cui al precedente punto 1.1.

3.2 Possono concorrere all'assegnazione delle agevolazioni i programmi di investimento che, a seguito dell'istruttoria di cui al successivo punto 4.3, comportino spese complessivamente ammissibili non inferiori a 250.000,00 euro, per le attività di cui alle sezioni B - attività di estrazione di minerali da cava e miniere e C - attività manifatturiere (classificazione attività economiche ISTAT 2007), e non inferiori a 100.000,00 euro per le altre attività ammissibili, ovvero ad altro eventuale limite di volta in volta fissato per lo specifico bando con il bando di cui al precedente punto 1.1. Le domande di agevolazioni relative a programmi le cui spese sono complessivamente inferiori ai suddetti limiti sono respinte con apposita nota anche in forma elettronica del *Gestore Concessionario*. I programmi di investimento possono essere ammessi alle agevolazioni esclusivamente se avviati successivamente alla comunicazione di cui al successivo punto 4.1 che attesti, con riserva di successiva verifica particolareggiata, che il programma di investimento soddisfa in linea di principio le condizioni di ammissibilità previste dalle presenti *Direttive*. A tal fine l'impresa dichiara nel *Modulo di domanda* di cui al successivo punto 4.1 che il programma non è stato avviato a realizzazione e che si impegna a non avviarlo prima del ricevimento della predetta comunicazione, nella consapevolezza che, in caso di inosservanza, le agevolazioni non possono essere concesse e che in presenza di eventuali provvedimenti già emessi verrà pronunciata la decadenza dai benefici. Al riguardo, si precisa che l'avvio a realizzazione del programma si intende coincidente con la prima delle date riferite alle seguenti fattispecie:

- a) l'inizio dei lavori di costruzione riguardanti le opere murarie del programma, come eventualmente attestato dalla dichiarazione o comunicazione di inizio lavori nei casi previsti dalla normativa vigente;
- b) il primo degli ordinativi riguardanti impianti, macchinari e attrezzature previsti dal programma;
- c) il primo dei titoli di spesa riferiti alle altre voci di spesa del programma.

Non sono considerati, ai fini dell'individuazione della data di avvio a realizzazione, le spese per studi preliminari di fattibilità di cui alla lettera a) dell'allegato n. 3 che, qualora sostenute in un anno solare precedente quello di avvio a realizzazione del programma come sopra definito, ai fini della suddivisione delle spese del programma per anno solare, vanno convenzionalmente imputate a quello relativo all'avvio stesso.

Allo scopo di evidenziare compiutamente le caratteristiche del programma e consentirne la valutazione tecnico-economico-finanziaria e dell'idoneità al conseguimento degli obiettivi previsti, l'impresa deve corredare la domanda con un "Business Plan" descrittivo concernente l'impresa, il mercato, il programma e l'unità locale.

I programmi di investimento possono riguardare uno o più dei settori di attività indicati nell'allegato n. 16, così come eventualmente aggiornati con il bando di cui al precedente punto 1.1, fatti salvi i divieti e le limitazioni derivanti dalle vigenti specifiche normative dell'U.E. Non sono comunque ammissibili alle agevolazioni i programmi riguardanti l'industria carboniera, come individuata nel Regolamento CE n. 1407/2002, concernente gli aiuti di stato all'industria carboniera, il settore della cantieristica navale (così come definito nella disciplina degli aiuti di stato alla costruzione navale 2003/C 317/06), il settore della siderurgia e quello delle fibre sintetiche (così come definiti rispettivamente negli allegati I e II alla comunicazione 2006/C 54/08 recante orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale), nonché il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1898/87.

Ai fini dell'ammissibilità, il programma deve essere promosso da imprese già operanti, alla data di presentazione della domanda di cui al successivo punto 4.1, in uno dei settori/attività ammissibili.

Con il bando di cui al precedente punto 1.1, si forniscono eventuali ulteriori precisazioni e chiarimenti in merito alle limitazioni previste per ciascuno dei settori/attività ammissibili.

Le imprese fornitrici di servizi possono promuovere programmi di investimento solo nell'ambito di una o più delle attività di volta in volta individuate con il bando di cui al punto 1.1.

3.3 Il programma di investimenti da agevolare può riguardare la realizzazione di un nuovo impianto, l'ampliamento o la rilocalizzazione di impianti produttivi esistenti, la diversificazione di un impianto produttivo esistente mediante prodotti/servizi nuovi aggiuntivi ovvero il cambiamento fondamentale del processo produttivo di un impianto esistente. Ai fini di cui sopra, si precisa che:

- a) si considera "ampliamento", il programma volto ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti esistenti o ad aggiungerne altra relativa a prodotti nuovi (ampliamento orizzontale) e/o a creare nello stesso stabilimento una nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi esistenti (ampliamento verticale);
- b) con riferimento alla rilocalizzazione, si precisa che la stessa è considerata ammissibile nel solo caso in cui la destinazione della stessa è prevista nell'ambito di agglomerati industriali o di aree

attrezzate, individuati da Piani Regolatori dei Consorzi Industriali di cui alla legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni o da Piani per Insediamenti Produttivi predisposti da amministrazioni comunali. Ai fini del calcolo delle agevolazioni, dalle spese ritenute ammissibili dal *Gestore Concessionario* deve essere portato in detrazione il valore dei cespiti già utilizzati e non più reimpiegati nell'attività produttiva compresi tra quelli di cui all'allegato 3, lettere b), c) e d). Tale detrazione deve essere imputata in un'unica soluzione all'anno solare in cui è avvenuta o si prevede che avvenga la cessazione dall'impiego nell'attività produttiva, con riferimento ai singoli capitoli di spesa cui i cespiti stessi si riferiscono e nei limiti della spesa ammissibile per il capitolo di competenza. Il suddetto valore da portare in detrazione è quello che risulta da una perizia giurata redatta da un tecnico che l'impresa deve individuare in relazione alle competenze ed abilitazioni professionali necessarie. Tale perizia deve valutare i cespiti di cui si tratta all'epoca della cessazione dall'impiego nell'attività produttiva, qualora questa sia già avvenuta, o alla data di redazione della perizia stessa, qualora detta cessazione si debba ancora verificare;

- c) con riferimento ai programmi concernenti le altre succitate finalità, le imprese richiedenti, ai fini dell'inquadramento del programma e, quindi, dell'ammissibilità dello stesso, devono esplicitare, nel *Business Plan* descrittivo, gli obiettivi aziendali perseguiti.

Con il bando di cui al precedente punto 1.1 potranno essere individuate eventuali ulteriori condizioni o limitazioni riguardanti le tipologie di programma ammissibili.

3.4 Entro il termine di cui al successivo punto 4.2, l'impresa richiedente deve comprovare di avere la piena disponibilità degli immobili - e, in caso di ampliamento, anche dell'eventuale terreno aggiuntivo - dell'unità locale ove viene realizzato il programma. La piena disponibilità è rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento o locazione, anche finanziaria, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'art. 1351 del codice civile. Gli atti di cui sopra devono documentare che la disponibilità degli immobili sussista per tutta la durata del programma di investimenti nonché per l'ulteriore periodo di cui al successivo punto 7.1, lettera b).

Qualora la piena disponibilità dell'immobile sia legata ad una concessione demaniale, occorre distinguere l'ipotesi in cui la concessione stessa venga richiesta per la prima volta da quella in cui l'impresa richieda il rinnovo di una concessione già ottenuta. Nel primo caso, la piena disponibilità dell'immobile si determina con la concessione demaniale. Nel secondo caso, in relazione ai tempi a volte lunghi intercorrenti tra la richiesta di rinnovo ed il rinnovo stesso, è sufficiente che entro il termine di cui al successivo punto 4.2 l'impresa abbia avanzato la richiesta di rinnovo ed abbia pagato il relativo canone e che le opere da realizzare nell'ambito del programma da agevolare rientrino nelle previsioni della precedente concessione della quale è stato richiesto il rinnovo. In tale ultimo caso, resta a carico dell'impresa il rischio del mancato rinnovo della concessione, che determinerà l'annullamento dell'eventuale provvedimento di attribuzione dei benefici. Nel caso in cui il

programma di investimenti ricada all'interno di agglomerati industriali o di aree attrezzate, la piena disponibilità si intende comprovata attraverso un atto formale di assegnazione di un lotto specificatamente individuato nel quale siano riportati i tempi massimi entro i quali può essere definita la procedura di esproprio dell'area e, comunque, tenendo conto anche del livello attuale e futuro di infrastrutturazione dell'area, potrà essere consentito concretamente l'insediamento nel lotto e, soprattutto, l'avvio a realizzazione del programma da parte dell'impresa assegnataria. Tali tempi massimi, ai fini dell'accoglimento della domanda di agevolazioni, devono risultare compatibili con quanto eventualmente disposto, in relazione a ciascun bando di cui al precedente punto 1.1 e, comunque, con quelli previsti dall'impresa per la realizzazione del programma medesimo.

Entro il predetto termine di cui al successivo punto 4.2, gli atti relativi a detti titoli di disponibilità devono risultare già registrati e, ove previsto, trascritti. La registrazione potrà intervenire successivamente solo qualora la stessa sia a carico del pubblico ufficiale rogante. In tale ultimo caso, la registrazione e l'eventuale trascrizione devono essere comunque comprovate dall'impresa, pena il rigetto della domanda, entro e non oltre 30 giorni lavorativi dal predetto termine di cui al punto 4.2.

Nel caso di disponibilità attestata, entro il termine di cui al successivo punto 4.2, da contratti preliminari, al fine di comprovare la piena sussistenza della detta condizione, il relativo contratto definitivo deve essere stipulato, registrato, ove previsto trascritto e trasmesso al *Gestore Concessionario* entro 90 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie di cui al successivo punto 5.1, pena l'avvio del procedimento di annullamento dell'eventuale provvedimento di concessione delle agevolazioni, ancorché la mancata trasmissione nei termini non sia imputabile all'impresa. Il suddetto termine di 90 giorni è perentorio e l'infruttuoso decorrere dello stesso, anche se per cause non imputabili all'impresa beneficiaria, comporta l'esclusione della domanda dalle agevolazioni e la conseguente riassegnazione delle relative risorse ai programmi in posizione utile in graduatoria.

Entro il termine di cui al successivo punto 4.2, il suolo e gli immobili interessati dal programma di investimenti devono essere già rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi urbanistici e di destinazione d'uso, come risultante da idonea documentazione attestante la piena e attuale sussistenza di detto requisito. Qualora la predetta documentazione non sia disponibile entro il predetto termine di cui al successivo punto 4.2, la domanda potrà essere ammessa alla fase istruttoria a condizione che alla stessa sia allegata copia della richiesta agli organi/enti competenti per il rilascio della suddetta documentazione e che quest'ultima sia trasmessa al *Gestore Concessionario* entro 90 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie di cui al successivo punto 5.1, pena l'avvio del procedimento di revoca delle eventuali agevolazioni concesse, quand'anche l'eventuale mancata trasmissione nei termini non sia imputabile all'impresa. Il suddetto termine di 90 giorni è perentorio e l'infruttuoso decorrere dello stesso, anche se per cause non imputabili all'impresa beneficiaria, comporta l'esclusione della domanda dalle agevolazioni e la conseguente riassegnazione delle relative risorse ai programmi in posizione utile in graduatoria.

3.5 Sono ammissibili alle agevolazioni, nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia e, in particolare, dal regolamento approvato con D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008, pubblicato nella G.U.R.I. n. 294 del 17 dicembre 2008, le spese relative all'acquisto diretto o all'acquisizione mediante locazione finanziaria di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile e nella misura in cui sono necessarie alle finalità del programma di investimenti. L'acquisizione mediante locazione finanziaria deve avvenire per il tramite di società di leasing che abbiano sottoscritto una specifica convenzione con il *Gestore Concessionario*. Nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria, i contratti relativi a beni diversi da terreni ed immobili devono avere la forma di leasing finanziario e prevedere una durata non superiore a 60 mesi; la relativa spesa è ammissibile a condizione che a conclusione della locazione il bene venga riscattato dall'impresa beneficiaria e che tale condizione sia esplicitata nel relativo contratto di locazione; per quanto attiene, invece, i contratti relativi a terreni ed immobili, essi devono proseguire per almeno tre anni dalla data prevista di ultimazione del programma agevolato. Non è comunque consentita la modifica delle modalità di acquisizione dei beni prescelte all'atto della presentazione della domanda. Nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria, le agevolazioni possono essere richieste solo nella tipologia di contributo in conto impianti, restando escluse, pertanto, le altre tipologie previste dalle presenti *Direttive*. Ai fini dell'ammissibilità, i programmi non possono prevedere parte degli investimenti mediante acquisto diretto e parte mediante acquisizione in locazione finanziaria.

Le tipologie di spesa ammissibili e i relativi divieti, limitazioni e condizioni, in parte mutuati dalla normativa comunitaria, sono riportati nell'allegato n. 3. Con riferimento a tali divieti e limitazioni, si richiama in particolare l'attenzione sulla dichiarazione di cui all'allegato n. 4 relativamente all'acquisizione di immobili, facente parte della documentazione da allegare alla domanda. Non sono comunque ammissibili le spese notarili, quelle relative alle scorte, quelle di pura sostituzione, quelle di funzionamento e comunque tutte le spese non capitalizzate. Non sono altresì ammissibili le spese sostenute dall'impresa per la predisposizione e la presentazione della domanda di agevolazioni ai sensi delle presenti *Direttive* e quelle relative a mezzi targati di trasporto (ad eccezione dei mezzi all'interno dei quali si svolge una fase del ciclo di produzione). Non sono ammissibili gli investimenti realizzati con commesse interne, ad eccezione di quelli di cui alla lettera d) del predetto allegato n. 3. Sono inoltre escluse le spese relative ad imposte e tasse, fatta eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi. Non sono ammesse le spese relative a beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del suolo aziendale, purchè l'impresa stessa l'abbia acquistato successivamente alla comunicazione del gestore concessionario di cui al punto 4.1. Ai fini dell'ammissibilità delle spese, onde consentire la tracciabilità dei pagamenti dei titoli di spesa rendicontati, gli stessi devono essere regolati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile. Al fine di contenere l'onerosità delle attività di verifica, non sono

ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a 300,00 euro. Non sono ammissibili gli investimenti realizzati con contratti "chiavi in mano".

3.6 Il termine per l'ultimazione del programma è fissato alla scadenza del ventiquattresimo mese dalla data della comunicazione dell'avvenuta concessione provvisoria delle agevolazioni di cui al successivo punto 5.4, salva eventuale diversa previsione contenuta nel bando di cui al precedente punto 1.1. Si definisce data di ultimazione del programma quella relativa all'ultimo dei titoli di spesa ammissibili ed agevolabili (ancorché pagati successivamente, ma, comunque, entro la data prevista per la richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento di cui al successivo punto 6.4) ovvero, per i beni in leasing, quella relativa all'ultimo verbale di consegna dei beni.

Qualora alla scadenza del termine per l'ultimazione del programma gli investimenti previsti siano stati realizzati solo in parte, le agevolazioni sono calcolate con riferimento ai soli titoli di spesa ammissibili la cui data è compresa nel termine stesso e che siano stati pagati entro il termine di novanta giorni di cui al successivo punto 6.4. Ciò, comunque, a condizione che l'ammontare complessivo dei predetti titoli di spesa e di quelli con data successiva al predetto termine di ultimazione – teoricamente ammissibili ai sensi delle presenti *Directive*, ancorché non agevolabili in quanto emessi successivamente alla predetta data – purché pagati entro lo stesso termine di cui al punto 6.4, configuri comunque, a giudizio del *Gestore Concessionario*, un programma organico e funzionale che mantenga, di massima, le finalità poste a base del giudizio favorevole espresso in sede istruttoria. In caso contrario, si procederà alla revoca del provvedimento di concessione per l'intero importo delle agevolazioni attribuite.

Limitatamente ai programmi agevolati con le risorse comunitarie, al fine di consentire il pieno rispetto delle scadenze fissate dall'Unione europea per gli impegni di spesa e per l'erogazione a saldo dell'agevolazione, i termini ordinari stabiliti dalle presenti *Directive* per l'ultimazione dei programmi agevolati, di cui al presente punto, e per la richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento, di cui al successivo punto 6.4, potrebbero subire modifiche che, comunque, saranno tempestivamente rese note con specifico decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Industria e miniere, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, e notificate alle imprese interessate, in forma elettronica, all'indirizzo e-mail certificato indicato dall'impresa beneficiaria nel *Modulo di domanda*.

3.7 Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie di cui al successivo punto 5.1, l'impresa beneficiaria è tenuta a trasmettere al *Gestore Concessionario*:

- con riferimento ai programmi che prevedano opere murarie: copia della concessione o dell'autorizzazione edilizia comunale ovvero, nel caso di opere interne, della comunicazione al Sindaco, ovvero, qualora le opere da realizzare non necessitino di concessione, di autorizzazione

né di comunicazione, perizia giurata di un tecnico abilitato e iscritto all'albo professionale che lo attesti.

Il suddetto termine di 60 giorni è perentorio e l'infruttuoso decorrere dello stesso, anche se per cause non imputabili all'impresa beneficiaria, comporta l'esclusione della domanda dalle agevolazioni e la conseguente riassegnazione delle relative risorse ai programmi in posizione utile in graduatoria.

3.8 Per consentire, in sede di accertamento sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti o di controlli ed ispezioni, un'agevole ed univoca individuazione fisica dei macchinari, impianti di produzione ed attrezzature maggiormente rilevanti oggetto di agevolazioni, l'impresa deve attestare la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa, ovvero, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, dei relativi verbali di consegna, con il macchinario, l'impianto o l'attrezzatura stessi. A tal fine il legale rappresentante dell'impresa deve rendere, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., una specifica dichiarazione corredata di apposito elenco, utilizzando lo schema di cui all'allegato n. 5 ed il prospetto di cui all'allegato n. 6. La dichiarazione può essere resa anche da un procuratore speciale, nel qual caso deve essere prodotta anche la relativa procura o copia autentica della stessa. I beni fisici elencati devono essere riscontrabili attraverso l'apposizione, sui beni stessi, di una specifica targhetta riportante in modo chiaro ed indelebile il numero progressivo con il quale il bene medesimo è stato trascritto nell'elenco ed il numero di progetto recato dalla domanda nella quale è inserito il bene. Ciascun bene deve essere identificato attraverso un solo numero dell'elenco e non può essere attribuito lo stesso numero di riferimento a più beni. Dal momento che l'impresa può essere soggetta a controlli ed ispezioni fin dalla fase istruttoria, l'elenco dei beni di cui si tratta deve essere predisposto all'avvio del programma ed aggiornato in relazione a ciascun acquisto o all'eventuale dismissione dei beni trascritti, riportando, in quest'ultimo caso, nell'apposita colonna, ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di cui al successivo punto 7.1 lettera b), gli elementi comprovanti la data della dismissione medesima (fattura di vendita, documento di trasporto, fattura o documento interno relativi allo smontaggio, ecc.). Se l'elenco dei beni è composto da più pagine, queste devono essere numerate progressivamente, timbrate e firmate dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o suo procuratore speciale. La dichiarazione e l'elenco di cui sopra devono essere esibiti dall'impresa su richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni, nonché allegati alla documentazione di spesa di cui al successivo punto 6.8, presentata ai fini di ciascuna erogazione. All'atto della presentazione della documentazione di spesa, l'elenco dovrà essere integrato con l'indicazione del costo di ciascun bene in esso indicato. I beni per i quali le suddette scritture risultano incomplete o mancanti non sono ammessi alle agevolazioni.

4 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIA

4.1 La domanda di agevolazioni è redatta compilando l'apposito Modulo (il cui facsimile è riportato nell'allegato n. 7), esclusivamente tramite lo specifico software predisposto dalla Regione, è sottoscritta con firma digitale e presentata in forma elettronica al Dipartimento industria e miniere e al *Gestore Concessionario* entro i termini di volta in volta fissati con il bando di cui al precedente punto 1.1 e con le modalità rese note contestualmente al predetto software.

Ai fini della presentazione delle domande valgono i seguenti divieti e limitazioni:

- non è ammessa la presentazione di un'unica domanda di agevolazioni che riguardi più programmi o più unità locali;
- non è ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un programma già agevolato ai sensi di altre norme statali, regionali o comunitarie ovvero da enti o istituzioni pubblici a meno che l'impresa non vi abbia formalmente rinunciato entro la data di presentazione stessa;
- non è ammessa la presentazione di una domanda in presenza di investimenti agevolati per la medesima unità locale, anche ai sensi di altre norme statali, regionali o comunitarie nonché delle presenti *Direttive*, qualora gli stessi siano ancora in corso di realizzazione alla data di presentazione della domanda medesima (si veda la definizione di ultimazione del programma di cui al precedente punto 3.6);
- non è altresì ammessa la presentazione di più domande sullo stesso bando né su bandi successivi, anche da parte di più imprese facenti capo ai medesimi soggetti, qualora le domande medesime, sebbene riferite a distinti investimenti, siano relative a parte di un medesimo programma organico e funzionale. Nell'ambito dello stesso bando, sono considerati parte del medesimo programma organico e funzionale tutti gli investimenti realizzati da un'impresa nella stessa unità locale.

All'atto della presentazione della domanda, l'impresa richiedente deve altresì:

- impegnarsi a rispettare le norme sul cumulo delle agevolazioni sugli investimenti;
- dichiarare se, in relazione alla stessa unità locale oggetto del programma, siano state presentate altre domande di agevolazioni, a valere su risorse sia regionali che nazionali che comunitarie;
- impegnarsi a comunicare tempestivamente, con nota da trasmettere al *Gestore Concessionario* non oltre 15 giorni dal verificarsi della condizione, l'eventuale presentazione, sempre in relazione alla stessa unità locale, di successive domande di agevolazioni pubbliche o l'ottenimento di agevolazioni a seguito di domande già presentate.

Le domande presentate oltre i termini indicati nel bando, sono considerate irricevibili; le domande che risultino non conformi alle altre condizioni, divieti e limitazioni di cui al presente punto, sono considerate inammissibili e le agevolazioni eventualmente concesse sono revocate.

Ricevuta la domanda, il *Gestore Concessionario*, acquisito, per gli investimenti da realizzare con il sistema della locazione finanziaria, l'assenso da parte della società di leasing indicata dall'impresa

istante – assenso da esprimersi entro e non oltre tre giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’impresa - entro i successivi due giorni provvede a verificarne la conformità di massima alle condizioni di ammissibilità previste dalla normativa e ad assegnare alla domanda stessa un numero di progetto. L’esito della predetta verifica di conformità ed il numero assegnato al progetto verranno comunicati all’impresa richiedente, in forma elettronica, all’indirizzo e-mail certificato che quest’ultima dovrà appositamente indicare nel Modulo di domanda e, in caso di locazione finanziaria, alla relativa società di leasing. Qualora la società di leasing non fornisca il proprio assenso all’operazione entro il predetto termine di tre giorni, l’ipotesi del ricorso alla locazione finanziaria si intenderà definitivamente decaduta e l’impresa potrà proseguire la procedura di cui ai punti successivi con riferimento ad un programma di investimenti da realizzare solo tramite acquisizione diretta.

Il programma di investimenti può essere avviato solo dopo la suddetta comunicazione di conformità, pena l’inammissibilità della domanda, la revoca del provvedimento di concessione per l’intero importo delle agevolazioni attribuite ed il recupero delle somme già erogate.

4.2 L’impresa, ricevuta dal *Gestore Concessionario* la comunicazione di conformità di cui al precedente punto 4.1, entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla scadenza del termine fissato con il bando di cui al precedente punto 1.1, per la presentazione del *Modulo di domanda* trasmette allo stesso *Gestore Concessionario*:

- a) la “*Scheda Tecnica*” ed il “*Business Plan*”, il cui facsimile è riportato nell’allegato 8,
- b) nel caso di richiesta del finanziamento agevolato: la delibera di concessione del finanziamento bancario ordinario riferita al programma di investimenti oggetto della domanda di agevolazione e conforme alle condizioni previste dalle presenti *Direttive* e dalla convenzione di cui al precedente punto 2.2.iv. La delibera è subordinabile alla concessione delle agevolazioni previste dalle presenti *Direttive* e deve richiamare gli elementi caratterizzanti del programma nonché indicare esplicitamente le garanzie individuate ed acquisibili;
- c) tutta la documentazione elencata nell’allegato 9, necessaria per il completamento dell’attività istruttoria.

In caso di mancato o parziale invio della suddetta documentazione entro il termine di cui sopra, la relativa domanda verrà dichiarata inammissibile.

Ai fini di cui sopra, la *Scheda Tecnica* ed il *Business Plan* devono essere elaborati, pena la decadenza della domanda, utilizzando esclusivamente lo specifico software predisposto dalla Regione, devono essere sottoscritti con firma digitale e trasmessi in forma elettronica; la documentazione di cui alle precedenti lettere b) e c), laddove da produrre in forma cartacea, deve essere trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con specifica nota recante ben chiaro il numero di progetto di cui al precedente punto 4.1 assegnato dal *Gestore Concessionario*.

Al fine di accedere alle procedure di cui alle presenti *Direttive*, l’impresa deve effettuare un versamento a garanzia della volontà dell’impresa stessa di realizzare, in caso di conseguimento

dell'agevolazione, nei termini ed alle condizioni indicate dalle presenti *Direttive*, il programma di investimenti proposto; ciò anche al fine di ridurre il rischio che vengano impegnate risorse finanziarie, regionali, nazionali o comunitarie senza che siano attivate le auspicabili positive ricadute socio-economiche sul territorio regionale, con l'eventuale conseguenza della perdita di importanti risorse comunitarie.

L'ammontare del suddetto versamento è determinato secondo la seguente tabella:

Investimento da agevolare (per scaglioni)	Versamento da effettuare sugli investimenti intermedi compresi negli scaglioni
fino a € 500.000,00	2% dell'investimento
oltre € 500.000,00 e fino a € 1.000.000,00	€ 10.000,00 + 0,8% della parte eccedente € 500.000,00
oltre € 1.000.000,00 e fino a € 2.000.000,00	€ 14.000,00 + 0,6% della parte eccedente € 1.000.000,00
oltre € 2.000.000,00 e fino a € 3.000.000,00	€ 20.000,00 + 0,3% della parte eccedente € 2.000.000,00
oltre € 3.000.000,00	€ 23.000,00

Il versamento è effettuato dall'impresa istante su un conto appositamente aperto dal *Gestore Concessionario*, intestato alla Regione Siciliana, Assessorato dell'industria, Dipartimento industria e miniere e infruttifero di interessi. Il versamento deve avvenire entro la suddetta data di presentazione della Scheda Tecnica e dell'altra prevista documentazione.

Le somme versate vengono trattenute in caso di revoca delle agevolazioni concesse, anche a seguito di rinuncia. In caso di esito istruttorio negativo o di domande non agevolate per insufficienza delle risorse disponibili, le somme versate sono rimborsate all'impresa successivamente all'approvazione della graduatoria, fermo restando un nuovo versamento in caso di esito favorevole dell'eventuale scorrimento della graduatoria medesima di cui al successivo punto 5.1. In tutti gli altri casi, le predette somme sono rimborsate, contestualmente all'erogazione a saldo delle agevolazioni, successivamente all'emissione del provvedimento di concessione definitivo.

Il *Gestore Concessionario*, previa determinazione del *Comitato*, dà chiara e motivata informazione, in forma elettronica, dell'eventuale inammissibilità della domanda all'impresa interessata ed al Dipartimento industria e miniere e trattiene la documentazione presentata a corredo della stessa.

L'impresa richiedente è tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella *Scheda Tecnica* eventualmente avvenute successivamente alla sua presentazione. Qualora tali variazioni riguardino dati rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori di cui al successivo punto 5.2 ed intervengano tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie, la relativa domanda sarà esclusa dalle agevolazioni. Ciò in considerazione della particolare procedura (concorsuale) ed al fine di evitare alterazioni del principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando.

4.3 Il *Gestore Concessionario*, accertata la regolarità e la completezza della documentazione tecnica, economica e finanziaria presentata a corredo del *Modulo di domanda* ed acquisita direttamente una visura camerale completa di vigenza, procede, entro i centoventi giorni successivi al termine fissato per la presentazione del *Modulo di domanda*, all'attività istruttoria, a redigere una relazione per ciascuna domanda, attenendosi allo schema contenuto nella convenzione con il Dipartimento Industria e miniere, ed all'approvazione delle relative singole risultanze. Tale attività è preliminarmente finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previste dalla normativa e, quindi, alla valutazione tecnica, economica e finanziaria del programma oggetto della domanda. Nel caso di insussistenza dei predetti requisiti e condizioni di ammissibilità, il *Gestore Concessionario*, previa determinazione del *Comitato*, provvede al motivato rigetto della domanda, dandone comunicazione, in forma elettronica, all'impresa interessata ed al Dipartimento Industria e miniere e trattiene agli atti tutta la documentazione presentata a corredo della domanda. Negli altri casi, a conclusione della valutazione del programma, lo stesso *Gestore Concessionario* redige un'apposita relazione attenendosi a quanto previsto nella convenzione stipulata con il Dipartimento Industria e miniere.

L'attività istruttoria riguarda tra l'altro:

- la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni, ivi comprese quelle di cui al precedente punto 2.1;
- la solidità patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente attraverso quanto rappresentato dall'impresa nel *Business Plan* e nella *Scheda Tecnica*, l'analisi degli ultimi tre bilanci approvati o, in assenza, delle ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate prima della data di presentazione del Modulo di domanda ovvero l'analisi delle altre documentazioni contabili utili allo scopo, la determinazione dei principali e più significativi indici di bilancio, anche attraverso la comparazione dei bilanci stessi con quelli di aziende dello stesso settore che consentano di valutarne il grado di affidabilità. Particolare rigore deve essere riservato alla valutazione della comprovata possibilità dell'impresa e, ove ritenuto necessario, anche dei soci, di fare fronte, nella misura e nei tempi previsti dall'impresa e ritenuti necessari dal *Gestore Concessionario* medesimo (tenuto anche conto dell'articolazione temporale degli investimenti e delle condizioni poste per l'erogazione delle agevolazioni), agli impegni finanziari derivanti dalla realizzazione del programma – con particolare riferimento all'apporto di mezzi finanziari non inferiori al 25% di cui al precedente punto 2.2, punto v) - e dal collegato eventuale incremento del capitale circolante o, ancor più, dalla realizzazione di altri eventuali programmi temporalmente sovrapposti. Tale valutazione, ove ritenuto necessario, deve essere estesa anche ad altre imprese che abbiano programmi temporalmente sovrapposti a quello in esame, qualora il loro capitale sia posseduto in modo rilevante da un medesimo soggetto che, a sua volta, posseda il capitale dell'impresa richiedente in misura altrettanto rilevante;

- la validità tecnico-economico-finanziaria del programma, con particolare riferimento al livello di innovatività di processo, di prodotto – ivi compresa quella per il contenimento delle pressioni ambientali e per la riduzione del consumo delle risorse non rinnovabili (risparmio idrico ed energetico, riduzione di emissioni in atmosfera o della produzione e pericolosità dei rifiuti, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, riutilizzo delle acque reflue) - o organizzativo ed al contenuto tecnologico del programma stesso, ai livelli occupazionali, alle potenzialità degli impianti, alle produzioni conseguibili, alle prospettive di mercato, ai previsti effetti di carattere reddituale, finanziario e patrimoniale derivanti dalla realizzazione del programma stesso;
- il piano finanziario per la copertura degli investimenti e delle spese relative alla normale gestione, attraverso il ricorso ai mezzi propri aziendali, alle fonti di finanziamento esterne ed alle agevolazioni;
- la piena disponibilità dell'immobile (suolo e/o costruzioni) nell'ambito del quale viene realizzato il programma e la corrispondenza dell'immobile stesso, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso;
- l'ammissibilità degli investimenti indicati dall'impresa, sia per quanto attiene alla pertinenza che alla congruità delle spese prospettate che alla soglia minima ammissibile, al fine di proporre l'ammontare per le agevolazioni nel rispetto della soglia massima di queste ultime;
- la determinazione dell'agevolazione nel limite di quella massima concedibile e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento CE n. 800/2008 (c.d. regolamento generale di esenzione per categoria), provvedendo, se del caso, a tal fine, ad una riduzione, a seconda delle tipologie richieste dall'impresa, di quella relativa al contributo in conto interessi o al finanziamento agevolato;
- i dati che determinano il valore degli indicatori e delle relative maggiorazioni di cui al successivo punto 5.2;
- la verifica che gli investimenti del programma da agevolare siano in grado di garantire un significativo riposizionamento competitivo dell'impresa nei mercati extra-regionali.

Qualora l'impresa abbia richiesto il finanziamento agevolato di cui al precedente punto 2.2, lettera c), la valutazione di cui al precedente secondo alinea si concretizza nella deliberazione del finanziamento ordinario di cui allo stesso punto 2.2.iv).

Le suddette istruttorie verranno acquisite dal Dipartimento Industria e miniere come vere e rispondenti a ragionevoli valutazioni economiche e di mercato. Il *Gestore Concessionario* ne assume pertanto la piena ed esclusiva responsabilità nella consapevolezza che, laddove il Dipartimento Industria e miniere dovesse riscontrare nelle istruttorie stesse elementi di non conformità alle norme di legge ed alle relative disposizioni di attuazione ovvero incoerenze con noti e ragionevoli dati economici e di mercato, potrà incorrere nelle sanzioni previste dalla convenzione di cui al precedente punto 1.2, fino alla rescissione della convenzione medesima.

Nel corso dell'istruttoria il *Gestore Concessionario* può richiedere esclusivamente la rettifica dei soli errori ed irregolarità formali nonché precisazioni e chiarimenti in merito ai dati ed alla documentazione già prodotta, limitatamente a quelli ritenuti essenziali per la definizione dell'istruttoria.

Tali richieste sono comunicate con una specifica nota in forma elettronica all'indirizzo e-mail certificato indicato dall'impresa nel *Modulo di domanda*, alla quale l'impresa stessa è tenuta a rispondere in modo puntuale e completo. Allo scopo di consentire il rispetto dei termini fissati per il completamento dell'istruttoria, le precisazioni e i chiarimenti richiesti dovranno essere trasmessi dall'impresa in forma elettronica ovvero, in caso di documentazione allegata in formato non elettronico, per iscritto tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della nota del *Gestore Concessionario*; in caso contrario, l'istruttoria viene conclusa sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e, se del caso, con esito negativo; in quest'ultimo caso, il *Gestore Concessionario* stesso ne dà immediata e motivata comunicazione, in forma elettronica, all'impresa interessata e al Dipartimento Industria e miniere.

La relazione istruttoria del *Gestore Concessionario* si conclude con un giudizio motivato, positivo o negativo, e contiene altresì le spese ammissibili e le agevolazioni teoricamente concedibili.

In caso di esito positivo, il *Gestore Concessionario*, entro il quinto giorno successivo alla conclusione della singola istruttoria, trasmette in forma elettronica, all'indirizzo e-mail certificato indicato dalla relativa impresa nel *Modulo di domanda*, una comunicazione contenente i dati da utilizzare per il calcolo degli indicatori di cui al successivo punto 5.2, utili per la formazione della graduatoria, così come eventualmente rettificati in sede istruttoria, nonché l'elenco dei beni e delle relative spese eventualmente ritenute non ammissibili. Al riguardo, l'impresa interessata, entro i dieci giorni successivi al ricevimento della suddetta comunicazione, può trasmettere, con le medesime modalità, eventuali osservazioni.

In caso di esito negativo, il *Gestore Concessionario* provvede, entro il medesimo predetto termine, al motivato rigetto della domanda, dandone comunicazione, in forma elettronica, all'impresa interessata ed al Dipartimento Industria e miniere.

Avverso le predette comunicazioni i soggetti interessati potranno proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione Siciliana, entro il termine di 120 giorni.

4.4 Entro lo stesso termine di centoventi giorni indicato al punto 4.3 per la conclusione dell'attività istruttoria, il *Gestore Concessionario* comunica al soggetto erogatore del finanziamento agevolato (Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ovvero Gestore del fondo a gestione separata ex L.R. n. 17/2004), per le domande definite con esito positivo, i dati delle risultanze istruttorie e quelli relativi alle delibere di finanziamento bancario necessari per l'assunzione delle conseguenti delibere del finanziamento

agevolato. Dette delibere sono adottate nel rispetto delle condizioni previste dalle presenti *Direttive* e dalla convenzione di cui al precedente punto 4.2 lettera b) e sono subordinate alla concessione delle agevolazioni previste dalle presenti *Direttive* medesime.

5 - GRADUATORIE E CONCESSIONI PROVVISORIE

5.1 La concessione delle agevolazioni avviene secondo la posizione assunta dai programmi in specifiche graduatorie di merito, seguendo l'ordine decrescente dal primo fino all'esaurimento dei fondi disponibili.

Le suddette graduatorie sono di volta in volta individuate con il bando di cui al punto 1.1 e possono riguardare particolari tipologie di imprese, specifici settori di attività tra quelli ammissibili, aree territoriali, particolari categorie di programmi di investimento ovvero ulteriori specifiche finalità. Con il medesimo bando è stabilita la ripartizione delle risorse di cui al precedente punto 2.4 con riferimento alle graduatorie previste nonché l'eventuale riserva di fondi a favore di particolari categorie di imprese o di programmi.

Qualora il programma proposto abbia i requisiti per essere inserito in più di una delle graduatorie individuate, l'impresa richiedente, all'atto della presentazione del *Modulo di domanda*, deve indicare una preferenza, pena l'esclusione dalle agevolazioni e fatte salve diverse disposizioni contenute nel bando di cui al precedente punto 1.1 per il bando di riferimento.

Le graduatorie, formate sulla base delle risultanze istruttorie del *Gestore Concessionario*, vengono deliberate dal *Comitato* entro dieci giorni dal termine ultimo per la conclusione dell'attività istruttoria di cui al precedente punto 4.3 e vengono approvate con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale Industria e miniere dell'Assessorato regionale per l'Industria e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

In ciascuna graduatoria vengono inseriti i programmi istruiti con esito positivo indicando, in relazione ai fabbisogni finanziari di ciascun programma e alle disponibilità finanziarie attribuite alla graduatoria stessa, quelli agevolabili - per i quali si potrà provvedere alla emanazione dei provvedimenti di concessione provvisoria, nell'ordine della graduatoria e nel rispetto di eventuali limiti, riserve o specifici criteri di destinazione delle risorse - e quelli che non potranno ottenere le agevolazioni per insufficienza delle disponibilità medesime.

Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo programma agevolabile di ciascuna graduatoria sia solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue solo se le stesse superano il 70% delle agevolazioni concedibili per quel programma, agevolando comunque l'intero programma, e fatte salve eventuali successive integrazioni in caso di nuove disponibilità finanziarie; in caso di richiesta di una combinazione di più forme di agevolazione, le suddette disponibilità residue sono assegnate in proporzione alla quota percentuale di ciascuna delle forme richieste. Qualora le disponibilità residue non superino la suddetta soglia del

70%, le stesse costituiscono economie da riprogrammare, fatte salve differenti indicazioni contenute nel bando di cui al precedente punto 1.1.

Con il bando di cui al precedente punto 1.1 può inoltre essere previsto che, qualora nei 6 mesi successivi alla pubblicazione delle graduatorie e, comunque, fino all'apertura del primo bando utile successivo, dovessero risultare risorse disponibili a seguito di rinunce, revoche, riduzioni delle agevolazioni concesse, si dia luogo, con cadenza trimestrale e compatibilmente con il rispetto degli eventuali vincoli temporali di gestione e rendicontazione delle risorse comunitarie, all'ammissione di ulteriori programmi mediante scorrimento delle graduatorie approvate, fermo restando quanto detto in merito alle disponibilità residue.

5.2 La posizione di ciascun programma nelle suddette graduatorie è determinata in relazione ai valori assunti dai seguenti indicatori:

1. combinazione prescelta tra le tipologie di agevolazioni disponibili;
2. punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di specifiche priorità riguardanti i settori di attività, la tipologia di programma e l'ubicazione;
3. rapporto tra spese ammissibili relative a progettazioni, macchinari, impianti, attrezzature, programmi informatici e brevetti e il totale delle spese ammissibili;
4. rapporto tra la variazione complessiva dell'occupazione di tutte le unità locali dell'impresa richiedente ubicate nel territorio della regione Sicilia registrata negli ultimi due anni solari ed il valore in milioni di euro dell'agevolazione complessivamente concedibile; ai fini di cui sopra, ciascuna unità lavorativa femminile è considerata pari ad 1,5; inoltre, qualora il valore dell'indicatore di una o più imprese come sopra calcolato, sia negativo, si procede – ai fini dell'applicazione delle maggiorazioni e della successiva normalizzazione di cui al punto 5.3) - ad una riparametrazione del valore dell'indicatore di tutte le imprese, assumendo pari a zero quello con il valore negativo più elevato;
5. incidenza percentuale sul fatturato delle spese per brevetti e ricerca e sviluppo nell'ultimo triennio come risultante dai tre bilanci o dalle tre dichiarazioni dei redditi di cui al precedente punto 2.1.

Eventuali precisazioni e specificazioni relative ai suddetti indicatori saranno fornite con il bando di cui al precedente punto 1.1.

Sono inoltre previste le seguenti maggiorazioni cumulabili del valore di ciascuno degli indicatori tra le quali individuare, con il bando di cui al precedente punto 1.1, quelle da riconoscere volta per volta per ciascun bando:

- i) 2% nel caso in cui l'impresa, alla data di trasmissione della *Scheda Tecnica* di cui al precedente punto 4.2, sia già in possesso del sistema di gestione ambientale EMAS dell'unità locale oggetto del programma da agevolare e/o per l'etichettatura ambientale di prodotto Ecolabel (dichiarazione ambientale di prodotto); a tal fine, l'impresa trasmette, entro il suddetto termine, copia della relativa certificazione;

- ii) 2% nel caso in cui l'impresa, in relazione all'unità locale oggetto del programma di investimenti, alla scadenza di cui al precedente punto 4.2 rientri nell'ambito di un distretto produttivo, industriale o agricolo come individuato da uno specifico provvedimento amministrativo;
- iii) 2% qualora l'unità locale oggetto del programma di investimenti sia ubicata o si rilocalizzi in agglomerati industriali o in aree attrezzate, individuati da Piani Regolatori dei Consorzi Industriali di cui alla legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni o da Piani per Insediamenti Produttivi predisposti da amministrazioni comunali; tale maggiorazione è elevata al 3% qualora la rilocalizzazione avvenga provenendo da siti ambientali formalmente definiti e perimetrati;
- iv) 2% qualora il programma di investimenti sia riferito ad un'unità locale preordinata alla fabbricazione e/o all'assemblaggio di macchinari, impianti, apparecchiature, componenti ed accessori per la produzione di energia da fonte rinnovabile, da cogenerazione e/o da trigenerazione;
- v) 1% qualora il programma di investimenti preveda interventi mirati all'introduzione di eco-innovazioni di processo e/o di prodotto per il contenimento delle pressioni ambientali e/o per la riduzione del consumo delle risorse non rinnovabili delle PMI (risparmio idrico ed energetico, riduzione di emissioni in atmosfera o della produzione e pericolosità dei rifiuti, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, riutilizzo delle acque reflue);
- vi) 1% nel caso in cui il programma di investimenti preveda interventi per l'introduzione di tecnologie che contribuiscano alla riduzione di emissioni di CO₂ o di altri gas serra;
- vii) 2% qualora l'impresa richiedente sia stata costituita prevalentemente, in termini di quote di partecipazione al capitale, da parte di professori e ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente dagli enti pubblici e privati di ricerca, dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca per la realizzazione di progetti di industrializzazione dei risultati di attività di ricerca e sviluppo, così come risultante da uno specifico attestato rilasciato dall'Università o dal Centro di ricerca;
- viii) 2% qualora il programma di investimenti da agevolare preveda lo svolgimento di attività da parte di Enti pubblici di ricerca o Università sulla base di specifici protocolli di collaborazione;
- ix) 2% nel caso in cui l'impresa, in relazione all'unità locale oggetto del programma di investimenti, operi in uno dei settori produttivi che evidenzino maggiore dinamicità in termini di propensione all'export.

In relazione ai predetti indicatori e maggiorazioni si specifica quanto segue:

- a) per quanto concerne l'indicatore 1, il punteggio è determinato in relazione alla combinazione prescelta tra le tipologie di agevolazioni previste al precedente punto 2.1, le cui intensità

massime sono indicate nella tabella di cui all'allegato 1. In particolare, in relazione alla richiesta formulata dall'impresa nella *Scheda Tecnica*, l'indicatore – determinato con arrotondamento alla seconda cifra decimale - assume i seguenti punteggi:

- solo contributo in conto impianti: 1,00 punti;
 - solo contributo in conto interessi o solo finanziamento agevolato: 6,00 punti;
 - combinazione del contributo in conto impianti con il contributo in conto interessi o con il finanziamento agevolato: punteggio pari al rapporto tra la misura massima prevista, in relazione della dimensione dell'impresa richiedente, e la percentuale di contributo in conto impianti effettivamente richiesta (non inferiore ad 1/5 della misura massima prevista);
- b) l'indicatore 2 è determinato dal punteggio complessivo conseguito da ciascun programma in base al relativo livello di priorità riferito alle aree del territorio, ai settori merceologici ed alle tipologie di investimento ammissibili alle agevolazioni. Ciascuna priorità è declinata in un punteggio numerico intero compreso tra zero e dieci. Ai fini di cui sopra:
- per aree del territorio si fa riferimento a quelle dei singoli Comuni già dotati di agglomerati industriali o di aree attrezzate, individuati da Piani Regolatori dei Consorzi Industriali di cui alla legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni o da Piani per Insediamenti Produttivi predisposti da amministrazioni comunali;
 - per settori merceologici si fa riferimento alla Classificazione delle Attività economiche ISTAT 2007, limitatamente a quelli individuati come ammissibili con lo specifico bando di cui al precedente punto 1.1;
 - per tipologie di investimento si fa riferimento a ciascuna delle tipologie di cui al precedente punto 3.3, ovvero alle eventuali ulteriori classificazioni previste dal bando di cui al precedente punto 1.1.

Inoltre:

- il punteggio relativo all'elemento territoriale viene attribuito con riferimento all'ubicazione dell'unità locale indicata al punto B1 della *Scheda Tecnica*; quello relativo all'elemento settoriale, con riferimento al punto B3.2; quello relativo alla tipologia, con riferimento al punto B4 (si veda l'allegato 8 – *Scheda Tecnica*); nel caso in cui l'unità locale insista su due o più territori comunali ai quali vengano riconosciuti punteggi diversi, alla stessa intera unità locale si applica il punteggio relativo al comune nel quale l'unità medesima insiste prevalentemente (maggiore superficie);
- nel caso in cui un programma di investimenti riguardi due o più attività diverse cui sono stati attribuiti punteggi differenti, all'intero programma viene attribuito il punteggio minore tra quelli attribuibili alle singole attività qualora separatamente considerate.

- c) con riferimento all'indicatore 3, le spese relative a progettazioni, macchinari, impianti, attrezzature, programmi informatici e brevetti sono quelle di cui alle lettere a), e), f) e g) dell'allegato 3. L'impresa indica al punto B8 della *Scheda Tecnica* il valore delle predette spese. I valori ai fini del calcolo del rapporto sono espressi in euro ed il rapporto stesso è espresso in punti percentuali con arrotondamento al primo decimale.
- d) con riferimento all'indicatore 4, si precisa che gli ultimi due anni solari sono quelli precedenti la scadenza di presentazione della documentazione di cui al punto 4.2 e che l'incremento da prendere in considerazione viene assunta con il proprio segno algebrico. Per tale indicatore valgono le seguenti precisazioni:
- per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria. Si considerano dipendenti dell'impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) e i soci che svolgono attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; questi ultimi devono percepire un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società;
 - il numero degli occupati da prendere in considerazione per il calcolo degli incrementi/decrementi corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante l'esercizio, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese l'attività lavorativa prestata per più di 15 giorni solari. Ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Il socio che svolge attività regolare nell'impresa percependo un compenso è considerato un'ULA, a meno che il contratto che regola il rapporto tra il socio e la società specifichi una durata inferiore all'anno (in tal caso si conteggia quale frazione di ULA). Ai fini del calcolo delle variazioni percentuali, il numero di ULA è espresso in numeri interi con troncamento al primo decimale;
- e) in relazione all'indicatore 5, l'indicatore è pari al valore del rapporto percentuale tra la somma delle spese per brevetti e ricerca e sviluppo e la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni rilevabili dal conto economico e dalla relazione sulla gestione ovvero dalla nota integrativa di cui, rispettivamente, agli articoli 2425, 2428 e 2427 del codice civile, relativi ai tre esercizi cui si riferiscono i bilanci o le dichiarazioni dei redditi di cui al precedente punto 2.1. Tale rapporto è espresso in punti percentuali con arrotondamento al primo decimale;

- f) in relazione alla maggiorazione di cui al punto ii), si precisa che la stessa è correlata alla contestualizzazione del progetto di investimenti oggetto della domanda di agevolazioni nell'ambito del piano organico di distretto, onde rendere verificabile la coerenza dello stesso con il piano di sviluppo dell'intero contesto economico di riferimento;
- g) in relazione alla maggiorazione di cui al punto ix), si precisa che i settori interessati saranno indicati con il bando di cui al precedente punto 1.1.

Ai fini dell'attribuzione delle risorse relative a ciascuna graduatoria, si tiene conto di una riserva in favore delle iniziative di insediamento o rilocalizzazione in agglomerati industriali o in aree attrezzate, individuati da Piani Regolatori dei Consorzi Industriali di cui alla legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni o da Piani per Insediamenti Produttivi predisposti da amministrazioni comunali, pari alla disponibilità finanziaria della terza linea di intervento di cui al precedente punto 1.3, così come individuata con il bando di cui al precedente punto 1.1.

5.3 Il punteggio che il programma consegue e che determina la posizione dello stesso in graduatoria è ottenuto sommando algebricamente i valori degli indicatori di cui al precedente punto 5.2, comprensivi delle eventuali maggiorazioni, normalizzati secondo la seguente formula, con arrotondamento al settimo decimale più vicino:

$$I_n = (I_i - M) / D$$

ove:

I_n = valore normalizzato del singolo indicatore

I_i = valore da normalizzare del singolo indicatore

M = media degli N valori da normalizzare

N = numero dei valori della serie (il numero dei valori è pari a quello delle iniziative da inserire nella graduatoria)

D = deviazione standard = $[\sum(I_i - M)^2 / (N - 1)]^{0,5}$

Il *Gestore concessionario* procede a verificare a consuntivo il valore degli indicatori suscettibili di subire variazioni al fine di evidenziarne gli eventuali scostamenti in diminuzione rispetto a quelli posti a base per la formazione delle graduatorie.

5.4 Per ciascuno dei programmi utilmente collocati in graduatoria, il *Comitato* provvede ad adottare i provvedimenti di concessione provvisoria che il *Gestore Concessionario* porta a conoscenza, anche in forma elettronica, alle imprese interessate.

Il provvedimento di concessione, oltre ad indicare l'impresa beneficiaria, la tipologia del programma agevolato e l'ubicazione dell'unità locale, indica un riferimento alle pertinenti disposizioni specifiche di cui al capo II del Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 (c.d. regolamento generale di esenzione per categoria), gli investimenti ammessi alle agevolazioni, l'ammontare delle agevolazioni totali, articolate nelle eventuali diverse forme richieste. Il provvedimento, inoltre, stabilisce a carico dell'impresa beneficiaria i seguenti obblighi:

- a) di dichiarare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, di non aver ottenuto dopo la presentazione della domanda di agevolazioni, ovvero di aver restituito o rinunciato, per i beni oggetto del programma, agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre agevolazioni nazionali, regionali, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
- b) di ottemperare a condizioni o prescrizioni particolari eventualmente indicate dallo specifico bando;
- c) di non modificare il programma agevolato con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una "divisione" della "Classificazione delle attività economiche ISTAT 2007" diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma approvato;
- d) di non distogliere dall'uso previsto, anche mediante cessione ad altra impresa, le immobilizzazioni immateriali e materiali agevolate prima di tre anni dalla relativa entrata in funzione;
- e) di osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
- f) di ultimare il programma di investimenti entro la data fissata nel decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni;
- g) di comunicare tempestivamente la data di ultimazione del programma;
- h) di osservare le specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- i) di restituire eventuali somme indebitamente ottenute gravate degli interessi e delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni;
- j) di non trasferire al di fuori del territorio della regione Sicilia l'attività produttiva interessata dal programma di investimenti agevolato per dieci anni dalla relativa data di entrata in funzione del programma stesso, determinando una riduzione dei livelli occupazionali della relativa unità locale superiore al cinquanta per cento di quelli previsti a conclusione del programma medesimo;
- k) di garantire l'assolvimento degli obblighi previsti dal Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008) e dalle normative speciali applicate in determinati settori dell'attività produttiva, con particolare riguardo alla redazione del documento di valutazione dei rischi, alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, agli obblighi di informazione, formazione e comunicazione, nonché la partecipazione del personale interessato al programma agevolato ai percorsi formativi obbligatori previsti dalla legislazione vigente.

5.5 Nel caso di agevolazioni concesse nella forma di finanziamento agevolato o di contributo in conto interessi, con il provvedimento di concessione sono altresì previste le modalità di revoca delle agevolazioni in caso di risoluzione del contratto di finanziamento per inadempimento degli obblighi in esso previsti .

5.6 Il provvedimento di concessione è sottoscritto dall'impresa beneficiaria, con le modalità di cui all'art. 38 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., per l'accettazione degli obblighi derivanti dal provvedimento medesimo e restituito al *Gestore Concessionario* entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse.

5.7 I contratti di finanziamento sono stipulati, entro novanta giorni dal ricevimento da parte dell'impresa del provvedimento di concessione, in conformità alle disposizioni delle presenti *Direttive* e della convenzione di cui al precedente punto 4.2 lettera b). Qualora la stipula non avvenga entro il suddetto termine, il *Gestore Concessionario* ne assegna all'impresa uno nuovo, decorso il quale lo stesso provvede alla revoca dell'agevolazione connessa al contratto non stipulato.

6 - EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

6.1 Le modalità di erogazione delle agevolazioni sono stabilite in relazione alla tipologia di aiuto richiesta.

6.2 Con riferimento alle agevolazioni a titolo di contributi in conto impianti, si specifica quanto segue. Le agevolazioni sono erogate per stato di avanzamento, subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti ritenuti ammissibili e sulla base della documentazione di spesa di cui al punto 6.8, e vengono erogate dal *Gestore Concessionario* in un numero massimo di tre quote: la prima quota può essere erogata, su apposita richiesta, qualora l'impresa abbia realizzato uno stato di avanzamento in misura non inferiore al 20% dell'investimento complessivo ammissibile; l'eventuale seconda quota a fronte di uno stato di avanzamento in misura non inferiore al 51% del totale; l'eventuale terza quota, successivamente all'ultimazione del programma.

Ai fini del raggiungimento dello stato di avanzamento previsto si prendono in considerazione solo le fatture e gli altri titoli di spesa effettivamente pagati, quand'anche non ancora a saldo delle forniture. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni a saldo tutte le forniture devono risultare pagate per intero, pena l'inammissibilità dell'importo dell'intera fornitura.

Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di erogazione regolare e completa, il *Gestore Concessionario*, dopo la verifica di ammissibilità delle spese, anche in relazione alla loro pertinenza e congruità, provvede ad erogare la somma spettante, ovvero a comunicare l'eventuale rigetto della richiesta, ovvero a richiederne le necessarie integrazioni.

Le suddette richieste di integrazioni sono comunicate con una specifica nota in forma elettronica all'indirizzo e-mail certificato indicato dall'impresa nel *Modulo di domanda* di cui al precedente punto 4.1, alla quale l'impresa stessa è tenuta a rispondere in modo puntuale e completo. Le precisazioni e i chiarimenti richiesti dal *Gestore Concessionario* dovranno essere trasmessi dall'impresa, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della relativa nota, nella medesima forma elettronica ovvero, in caso di

documentazione allegata in formato non elettronico, per iscritto tramite raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di risposta oltre i termini o incompleta, il *Gestore Concessionario* assumerà le proprie determinazioni sulla base della sola documentazione presente agli atti.

Da ciascuna quota viene trattenuto il 10% del contributo erogabile sulla base dello stato d'avanzamento, da erogare successivamente all'emissione del provvedimento di concessione definitiva di cui al successivo punto 6.4.

Ai fini di ciascuna erogazione, l'impresa, per i beni acquistati direttamente, o la società di leasing, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, trasmette al *Gestore Concessionario* la relativa richiesta/dichiarazione secondo lo schema di cui rispettivamente all'allegato 10 e all'allegato 11, con allegata la documentazione di cui all'allegato 12 (compresa la documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC) nonché la documentazione di spesa di cui al successivo punto 6.8. Nel caso di erogazione di agevolazioni riguardanti beni acquisiti in locazione finanziaria, alla richiesta della società di leasing dovrà essere allegata una dichiarazione dell'impresa secondo lo schema di cui all'allegato 13.

I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità locale interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta, così come attestato con l'elenco di cui al precedente punto 3.8 allegato alla documentazione di spesa, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto.

In relazione alle spese cui si riferisce la richiesta/dichiarazione di erogazione per stato d'avanzamento, si precisa che le stesse non possono comprendere quelle ritenute non ammissibili in sede di concessione provvisoria delle agevolazioni; si precisa altresì che, contestualmente a ciascuna richiesta di erogazione, l'impresa deve riportare sui relativi titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura "L.R..... Spesa di euro dichiarata per la ...(prima, seconda)... erogazione del prog. n.".

Per quanto riguarda l'erogazione delle agevolazioni in conto impianti riguardante gli investimenti acquisiti mediante locazione finanziaria, si precisa che il *Gestore Concessionario* eroga le agevolazioni alla società di leasing che provvede a trasferirle all'impresa beneficiaria mediante una riduzione dei canoni di leasing dovuti dalla stessa.

Relativamente alle agevolazioni in conto impianti, è consentito che l'impresa titolare delle agevolazioni rilasci procura speciale all'incasso o stipuli una cessione di credito in relazione alle agevolazioni medesime. In merito, si precisa:

- né la procura speciale all'incasso né la cessione di credito possono essere rilasciate in favore del *Gestore Concessionario* o dei mandanti dell'eventuale relativo RTI;
- sia le procure speciali che le cessioni di credito devono essere notificate al *Gestore Concessionario* che ne prende formalmente atto;
- nel solo caso della cessione di credito, il *Gestore Concessionario* ne condiziona l'efficacia agli esiti della prevista certificazione antimafia, che viene tempestivamente acquisita dallo stesso

Gestore Concessionario nei confronti del cessionario (con esclusione dei soggetti “pubblici”).
In attesa della presa d’atto e, qualora necessaria, degli esiti della certificazione antimafia, l’erogazione delle agevolazioni resta sospesa.

6.3 Con riferimento alle agevolazioni concesse a titolo di contributo in conto interessi si specifica quanto segue. Il contributo in conto interessi, determinato come indicato nell’allegato n. 2, è erogato in via anticipata dal *Gestore Concessionario* per stato di avanzamento, nel massimo di tre quote, subordinatamente all’effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti ritenuti ammissibili e all’erogazione del finanziamento deliberato e sulla base della documentazione di spesa di cui al punto 6.8 e della documentazione comprovante l’avvenuto accredito del suddetto finanziamento. La prima quota può essere erogata, su apposita richiesta, qualora l’impresa abbia realizzato uno stato di avanzamento del programma agevolato e ottenuto una corrispondente quota del finanziamento relativo, in misura non inferiore al 20% dell’investimento complessivo ammissibile; l’eventuale seconda quota a fronte di uno stato di avanzamento in misura non inferiore al 51% del totale; l’eventuale terza quota, successivamente all’ultimazione del programma.

Ai fini del raggiungimento dello stato di avanzamento previsto si prendono in considerazione solo le fatture e gli altri titoli di spesa effettivamente pagati quand’anche non ancora a saldo delle forniture. Ai fini dell’erogazione delle agevolazioni a saldo tutte le forniture devono risultare pagate per intero, pena l’inammissibilità dell’importo dell’intera fornitura.

Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di erogazione regolare e completa, il *Gestore Concessionario*, dopo la verifica di ammissibilità delle spese, anche in relazione alla loro pertinenza e congruità, provvede ad erogare la somma spettante, ovvero a comunicare l’eventuale rigetto della richiesta, ovvero a richiederne le necessarie integrazioni.

Le suddette richieste di integrazioni sono comunicate con una specifica nota in forma elettronica all’indirizzo e-mail certificato indicato dall’impresa nel Modulo di domanda di cui al precedente punto 4.1, alla quale l’impresa stessa è tenuta a rispondere in modo puntuale e completo. Le precisazioni e i chiarimenti richiesti dal *Gestore Concessionario* dovranno essere trasmessi dall’impresa, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della relativa nota, nella medesima forma elettronica ovvero, in caso di documentazione allegata in formato non elettronico, per iscritto tramite raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di risposta oltre i termini o incompleta, il *Gestore Concessionario* assumerà le proprie determinazioni sulla base della sola documentazione presente agli atti.

Da ciascuna quota viene trattenuto il 10% del contributo erogabile sulla base dello stato d’avanzamento, da erogare successivamente all’emissione del provvedimento di concessione definitiva di cui al successivo punto 6.4.

Ai fini dell’erogazione, l’impresa trasmette al *Gestore Concessionario* la relativa richiesta/dichiarazione secondo lo schema di cui all’allegato 10, con allegata la documentazione di cui

all'allegato n. 12 (compresa la documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC) nonché la documentazione di spesa di cui al successivo punto 6.8.

I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità locale interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta, così come attestato con l'elenco di cui al precedente punto 3.8 allegato alla documentazione di spesa, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto.

In relazione alle spese cui si riferisce la richiesta/dichiarazione di erogazione per stato d'avanzamento, si precisa che le stesse non possono comprendere quelle ritenute non ammissibili in sede di concessione provvisoria delle agevolazioni; si precisa altresì che, contestualmente a ciascuna richiesta di erogazione l'impresa deve riportare sui relativi titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura “L.R..... Spesa di euro dichiarata per la ...(prima, seconda)... erogazione del prog. n.”.

6.4 La richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento deve essere trasmessa entro e non oltre novanta giorni dalla data di ultimazione del programma - o, per i programmi già ultimati alla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuta concessione delle agevolazioni, entro e non oltre novanta giorni da quest'ultima data - e deve essere accompagnata dalla documentazione di spesa di cui al successivo punto 6.8. Sono fatti salvi eventuali più ristretti termini fissati con il bando di cui al precedente punto 1.1.

Entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di spesa relativa all'ultimo stato di avanzamento, ovvero dell'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria per gli accertamenti richiesti dalla normativa, il *Gestore Concessionario* provvede a redigere una relazione sullo stato finale del programma di investimenti, da sottoporre all'approvazione del Comitato, sulla base della documentazione finale di spesa e delle relative dichiarazioni, a ricalcolare le agevolazioni spettanti, anche al fine di verificare il rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria.

L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria viene ricalcolato sulla base dei dati finali definitivi (spese ammissibili effettivamente sostenute e relativa effettiva suddivisione per anno solare, effettivo tasso di riferimento e quant'altro necessario). L'ammontare totale delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria e, pertanto, ove occorra, in sede di concessione definitiva, si interviene riducendo di quanto necessario il contributo in conto impianti e, se occorre, anche l'agevolazione relativa al contributo in conto interessi o al finanziamento agevolato.

Il *Comitato* provvede ad emanare il provvedimento di concessione definitiva, disponendo altresì l'erogazione di quanto ancora spettante all'impresa.

Le richieste di integrazioni sono comunicate con una specifica nota in forma elettronica all'indirizzo e-mail certificato indicato dall'impresa nel Modulo di domanda di cui al precedente punto 4.1, alla quale l'impresa stessa è tenuta a rispondere in modo puntuale e completo. Le precisazioni e i chiarimenti

richiesti dovranno essere trasmessi dall'impresa, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della nota del *Gestore Concessionario*, nella medesima forma elettronica ovvero, in caso di documentazione allegata in formato non elettronico, per iscritto tramite raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di risposta oltre i termini o incompleta, il *Gestore Concessionario* sottopone all'approvazione del *Comitato* le proprie valutazioni sulla base della sola documentazione presente agli atti

6.5 Con riferimento al finanziamento agevolato, l'erogazione avviene per stato di avanzamento del programma agevolato, congiuntamente all'erogazione dell'eventuale contributo in conto interessi riconosciuto sulla quota di finanziamento bancario ordinario, subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti ritenuti ammissibili e sulla base della documentazione di spesa di cui al punto 6.8, e viene erogato dal *Gestore Concessionario* in massimo tre quote: la prima quota può essere erogata, su apposita richiesta, qualora l'impresa abbia realizzato uno stato di avanzamento del programma agevolato in misura non inferiore al 20% dell'investimento complessivo ammissibile; l'eventuale seconda quota a fronte di uno stato di avanzamento in misura non inferiore al 51% del totale; l'eventuale terza quota, successivamente all'ultimazione del programma.

Ai fini del raggiungimento dello stato di avanzamento previsto si prendono in considerazione solo le fatture e gli altri titoli di spesa effettivamente pagati quand'anche non ancora a saldo delle forniture. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni a saldo tutte le forniture devono risultare pagate per intero, pena l'inammissibilità dell'importo dell'intera fornitura.

Entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione regolare e completa, il *Gestore Concessionario*, dopo la verifica di ammissibilità delle spese, anche in relazione alla loro pertinenza e congruità, provvede a trasferire al *soggetto finanziatore* la somma spettante che, entro i cinque giorni successivi eroga all'impresa beneficiaria il finanziamento, ovvero a richiederne le necessarie integrazioni

Le suddette richieste di integrazioni sono comunicate con una specifica nota in forma elettronica all'indirizzo e-mail certificato indicato dall'impresa nel Modulo di domanda di cui al precedente punto 4.1, alla quale l'impresa stessa è tenuta a rispondere in modo puntuale e completo. Le precisazioni e i chiarimenti richiesti dal *Gestore Concessionario* dovranno essere trasmessi dall'impresa, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della relativa nota, nella medesima forma elettronica ovvero, in caso di documentazione allegata in formato non elettronico, per iscritto tramite raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di risposta oltre i termini o incompleta, il *Gestore Concessionario* assumerà le proprie determinazioni sulla base della sola documentazione presente agli atti.

Da ciascuna quota viene trattenuto il 10% del contributo erogabile per stato d'avanzamento, da erogare successivamente all'emissione del provvedimento di concessione definitiva di cui al precedente punto 6.4.

Ai fini dell'erogazione, l'impresa trasmette al *Gestore Concessionario* la relativa richiesta/dichiarazione secondo lo schema di cui all'allegato 10, con allegata la documentazione di cui all'allegato n. 12 (compresa la documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC) nonché la documentazione di spesa di cui al successivo punto 6.8.

I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità locale interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta, così come attestato con l'elenco di cui al precedente punto 3.8 allegato alla documentazione di spesa, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto.

In relazione alle spese cui si riferisce la richiesta/dichiarazione di erogazione per stato d'avanzamento, si precisa che le stesse non possono comprendere quelle ritenute non ammissibili in sede di concessione provvisoria delle agevolazioni; si precisa altresì che, contestualmente a ciascuna richiesta di erogazione, l'impresa deve riportare sui relativi titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura "L.R..... Spesa di euro dichiarata per la ...(prima, seconda)... erogazione del prog. n.".

6.6 Il *Gestore Concessionario* provvede ad effettuare annualmente il sopralluogo presso l'unità locale oggetto del programma agevolato per la verifica dello stato di avanzamento documentato dall'impresa beneficiaria su un campione che rappresenti almeno il 30% del numero dei programmi agevolati. Il suddetto campione è predisposto dal Dipartimento Industria e miniere.

6.7 Entro trenta giorni dall'ultimazione del programma, ovvero entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuta concessione delle agevolazioni di cui al precedente punto 5.4, per i programmi già ultimati a tale data, l'impresa deve comunicare al *Gestore Concessionario*, con dichiarazione resa dal legale rappresentante o da suo procuratore speciale, le date di avvio a realizzazione (si veda il precedente punto 3.2) e di ultimazione del programma medesimo e di entrata in funzione degli impianti. In considerazione del fatto che dalla data di entrata in funzione decorre il periodo di cui al precedente punto 5.4 lettera d) durante il quale i beni agevolati non possono essere distolti dall'uso previsto, pena la revoca delle agevolazioni, la data di entrata in funzione coincide, convenzionalmente, con quella di ultimazione. Per i programmi riguardanti solo beni in locazione finanziaria, la dichiarazione attestante la data di ultimazione del programma è sostituita dall'ultimo verbale di consegna dei beni.

6.8 La documentazione di spesa consiste in:

- a) copia autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari;
- b) dichiarazione ed allegato elenco dei macchinari, impianti e attrezzature di cui al precedente punto 3.8;
- c) copia autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle forniture;

- d) dichiarazioni liberatorie dei fornitori redatte in conformità allo schema di cui all'allegato 14;
- e) nel caso di contributo in conto interessi, copia autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. dell'estratto conto da cui figurino l'accreditamento delle quote di finanziamento in relazione alle quali è erogato il contributo in conto interessi concesso.

Gli originali dei documenti sopra indicati devono comunque essere tenuti a disposizione dall'impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni del *Gestore Concessionario* o del Dipartimento regionale Industria e miniere per almeno i cinque anni successivi alla data di entrata in funzione di cui al precedente punto 6.7.

7 - REVOCHE

7.1 In caso di accertata inadempienza da parte del richiedente degli obblighi assunti in sede di presentazione della domanda di agevolazioni, ovvero contemplati dal provvedimento di concessione, il Comitato, su proposta del *Gestore Concessionario*, provvede alla revoca delle agevolazioni concesse. Il provvedimento di revoca dispone, inoltre, l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalità.

In particolare, le agevolazioni concesse sono revocate in tutto o in parte qualora:

- a) per i beni del medesimo programma oggetto della concessione siano state concesse agevolazioni di qualsiasi importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di "de minimis", previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
- b) vengano distolte dall'uso previsto, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto delle agevolazioni, prima di tre anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto di cui al precedente punto 6.7, fatta salva la sostituzione di impianti e/o attrezzature divenuti obsoleti ed a condizione che l'attività economica agevolata venga mantenuta per i suddetti periodi;
- c) siano gravemente violate, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro o i contratti collettivi di lavoro;
- d) il programma non venga ultimato entro i termini previsti al precedente punto 3.6;
- e) siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- f) ricalcolati gli indicatori di cui al precedente punto 5.2 comprensivi delle eventuali maggiorazioni di cui al medesimo punto 5.2 e confrontati con i corrispondenti valori assunti per la formazione della graduatoria, anche uno solo di tali indicatori dovesse registrare un scostamento in diminuzione superiore al 30%, ovvero la media degli stessi scostamenti dovesse far registrare una diminuzione di oltre il 10%;

g) venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una "divisione" della "Classificazione delle attività economiche ISTAT 2007" diversa da quella relativa alle produzioni/attività indicate nel programma originario già approvato;

h) nel caso di agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto interessi, si verifichi, prima dell'erogazione del saldo delle agevolazioni stesse, la risoluzione del relativo contratto di finanziamento per inadempimento degli obblighi in esso previsti, ovvero per l'estinzione anticipata del finanziamento stesso;

i) l'impresa, in sede di sottoscrizione/presentazione della domanda di agevolazioni e/o della relativa documentazione, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità; in tale ultimo caso il *Gestore Concessionario* provvederà inoltre a sporgere denuncia all'Autorità Giudiziaria;

j) l'impresa trasferisca al di fuori del territorio della regione Sicilia l'attività produttiva interessata dal programma di investimenti agevolato nei dieci anni dalla relativa data di entrata in funzione del programma stesso, determinando una riduzione dei livelli occupazionali della relativa unità locale superiore al cinquanta per cento di quelli previsti a conclusione del programma medesimo;

k) l'impresa non ottemperi a quanto previsto al precedente punto 5.4, lettera j).

Con riferimento alle predette cause di revoca, danno luogo a revoca totale le infrazioni o le inadempienze di cui alle lettere c), e), f), g), h), i) e j); danno luogo a revoca totale o parziale quelle di cui alle lettere a), b), d) e k).

Nell'ipotesi sub a), la revoca delle agevolazioni è parziale, in relazione all'intero importo dei titoli di spesa afferenti i beni oggetto di altre agevolazioni, qualora la rilevazione del mancato rispetto del divieto in argomento derivi dalla tempestiva segnalazione dell'impresa beneficiaria e qualora quest'ultima intenda mantenere le altre dette agevolazioni. Qualora l'inadempimento dovesse essere rilevato nel corso di accertamenti o ispezioni effettuati dall'Amministrazione regionale e/o dal *Gestore Concessionario* senza che l'impresa ne abbia dato comunicazione come sopra specificato, la revoca è totale.

Nell'ipotesi sub b), la revoca delle agevolazioni è parziale ed è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta ed al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto triennio o quinquennio. A tal fine, l'impresa comunica tempestivamente al *Gestore Concessionario* l'eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto periodo. Qualora la distrazione dovesse essere rilevata nel corso di accertamenti o ispezioni effettuati dall'Amministrazione regionale e/o dal *Gestore Concessionario* senza che l'impresa ne abbia dato comunicazione come sopra specificato, la revoca è comunque parziale ma commisurata all'intera spesa ammessa afferente, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo. In ogni caso, qualora la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei tre o cinque anni dalla data

di entrata in funzione dell'impianto costituisca una variazione sostanziale del programma stesso, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca è pari all'intero importo concesso a fronte del programma approvato.

Nell'ipotesi sub c), il *Gestore Concessionario* provvede a fissare un termine non superiore a sessanta giorni per consentire all'impresa di regolarizzare la propria posizione. Trascorso inutilmente tale termine il *Comitato* procede alla revoca totale delle agevolazioni. Nei casi più gravi o nel caso di recidiva può essere disposta l'esclusione dell'impresa per un tempo fino a cinque anni da qualsiasi ulteriore concessione delle agevolazioni.

Nelle ipotesi sub d), vale quanto detto al precedente punto 3.6.

Nelle ipotesi sub h), è fatto obbligo al *soggetto finanziatore* di cui al punto 2.2, lettera iii) di darne immediata comunicazione al *Gestore Concessionario* per la conseguente proposta di revoca delle agevolazioni al *Comitato*. A tale riguardo si precisa che la risoluzione o estinzione anticipata del contratto di finanziamento intervenuta successivamente all'erogazione a saldo delle agevolazioni non determina la revoca delle agevolazioni stesse.

Nell'ipotesi sub k) il *Gestore Concessionario* provvede a fissare un termine non superiore a sessanta giorni per consentire all'impresa di regolarizzare la propria posizione. Trascorso inutilmente tale termine il *Comitato* procede alla revoca parziale delle agevolazioni commisurata alla quota di personale escluso dalla formazione ed al numero di anni di inadempienza rispetto al periodo d'obbligo.

La revoca delle agevolazioni comporta, per il contributo in conto impianti, l'obbligo di restituire l'importo già erogato. Per il finanziamento agevolato e per il contributo in conto interessi, la revoca comporta la restituzione dell'importo del beneficio di cui l'impresa ha goduto fino alla data del provvedimento di revoca in termini di differenza di interessi sul finanziamento agevolato, così come definito al precedente punto 2.2.

In caso di revoca parziale delle agevolazioni, si procede alla riliquidazione delle stesse ed alla rideterminazione delle quote erogabili. Le maggiori agevolazioni eventualmente già erogate vengono detratte dalla prima erogazione utile o, se occorre, anche dalla successiva, ovvero sono recuperate in caso di agevolazioni già erogate per intero o di somme residue da erogare non sufficienti.

In caso di recupero delle somme erogate ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente punto o a seguito di altre inadempienze dell'impresa di cui alle presenti *Direttive*, le medesime vengono maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'articolo 191 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

7.2 Ai sensi dell'articolo 191 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in caso di assenza di uno o più requisiti, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, si procederà alla revoca

delle agevolazioni concesse e all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma fino a un massimo del 50 per cento dell'importo dell'intervento indebitamente fruito.

La determinazione della sanzione da irrogare avverrà, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Capo I), contenente la disciplina generale delle sanzioni amministrative.

8 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

8.1 Fermo restando il rispetto delle prescrizioni contenute nel documento sui sistemi di gestione e controllo, redatto a norma dell'art. 21 del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, in ogni fase e stadio del procedimento l'Amministrazione regionale e il *Gestore Concessionario* possono disporre controlli e ispezioni anche a campione sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime.

8.2 Ai fini del monitoraggio e delle verifiche dei programmi agevolati, l'impresa beneficiaria, a partire dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta concessione delle agevolazioni, provvede ad inviare in forma elettronica al *Gestore Concessionario*, entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale fino all'esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, una dichiarazione resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.. Tale dichiarazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 15, fornisce, in particolare, informazioni sullo stato d'avanzamento del programma e sui dati utili alla determinazione degli eventuali scostamenti degli indicatori di cui ai punti precedenti. Il dato relativo allo stato d'avanzamento è dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del programma. Una specifica comunicazione in forma elettronica va comunque inviata al *Gestore Concessionario* tempestivamente al verificarsi delle condizioni di cui al precedente punto 7.1, lettere a), b), g), h) e j).

La mancata, incompleta o inesatta comunicazione/dichiarazione dei dati o delle informazioni richiesti può determinare, anche a seguito di controlli o verifiche, previa contestazione all'impresa inadempiente, la revoca delle agevolazioni concesse e, qualora si tratti di casi che comportino comunque la revoca, determina l'esclusione dell'impresa stessa dall'accesso a successivi regimi di aiuto dell'Assessorato regionale dell'industria per un periodo di tre anni dalla relativa contestazione.

Il *Gestore Concessionario* provvede al riscontro della corrispondenza e della compatibilità dei dati contenuti nelle predette comunicazioni/dichiarazioni con quelli in proprio possesso.

L'Assessore per l'Industria
(On.le Dott. Giuseppe Gianni)